

**BOZZA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA**  
**PER SVINCOLO TRATTENUTE DI GARANZIA**

**PREMESSO :**

- Che \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 assegnava alla Ditta \_\_\_\_\_  
 i lavori di \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ come da contratto in  
 data \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_;
- Che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui sopra sono previste dal contratto trattenute a garanzia del committente pari al \_\_\_\_\_ dell'importo dei lavori;
- Che la \_\_\_\_\_ ha consentito il pagamento anticipato alla Ditta \_\_\_\_\_ delle trattenute a garanzia pari a € \_\_\_\_\_, previa prestazione di idonea fideiussione;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

La \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ dichiara di costituirsi, e con la presente si costituisce, fidejussore solidale nell'interesse della \_\_\_\_\_, a favore dell'Impresa \_\_\_\_\_ fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_ a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza dell'esecuzione del contratto di appalto di cui alle premesse.

Resta inteso che la \_\_\_\_\_ si impegna a versare l'importo di cui sopra sino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_ a semplice richiesta della \_\_\_\_\_, senza che per tale suo obbligo possano avere alcuna efficacia impeditivi eventuali difficoltà, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte propria o da parte della Ditta

\_\_\_\_\_, ivi comprese quelle attinenti alla validità, efficacia ed in genere alle vicende del negozio di base e del negozio fidejussorio. Le suddette eccezioni potranno essere fatte valere solo dopo il versamento della somma richiesta.

Tale fideiussione la \_\_\_\_\_ presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 C.C. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la Ditta \_\_\_\_\_ fino al momento della liberazione della suddetta impresa dagli obblighi inerenti al contratto di appalto, liberazione da comprovarsi con il certificato di approvazione del collaudo positivo da parte del Committente principale dell'opera o con la restituzione dell'originale della fideiussione, comunque sino e non oltre nove anni dalla data della presente.

Dichiara infine, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

I mancati pagamenti delle commissioni non sono in alcun caso opponibili alla Ditta garantita.

La fideiussione si intende prestata anche a garanzia delle obbligazioni assunte in via transattivi dalla ditta obbligata nei confronti della ditta garantita, con riferimento al contratto di appalto, foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il fideiussore e la ditta garantita, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede quest'ultima.

**N.B.** La firma di chi rilascia la presente garanzia dovrà essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La formula di autentica dovrà indicare la qualifica del firmatario ed inoltre che lo stesso è munito dei necessari poteri per la firma di tali atti.